

ADEMPIMENTI

Online le istruzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi

di **Alessandro Bonuzzi**

Pubblicate sul sito Tris della Commissione europea le **bozze** del provvedimento e le relative specifiche tecniche che definiscono le regole per la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** opzionale dei dati dei **corrispettivi** per i contribuenti Iva.

È stato, quindi, avviato il processo di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 D.Lgs. 127/2015, il quale prevede la **facoltà**, per i soggetti Iva che effettuano operazioni di cui all'articolo 22 D.P.R. 633/1972, di scegliere questo sistema innovativo a partire dal **1° gennaio 2017**.

Per l'esercizio dell'opzione in tal senso è necessario dotarsi di un **Registratore Telematico** che consente di registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti. Occorre in seguito **attivare** l'apparecchio in modo che venga **censito** automaticamente dall'Agenzia delle entrate e reso identificabile mediante un apposito **QR CODE**. L'attivazione avviene ad opera di personale appositamente abilitato. I Registratori Telematici sono sottoposti a verifiche con periodicità biennale.

Peraltro, è consentito **adattare** il Registratore di cassa posseduto a Registratore Telematico seguendo regole predefinite.

La **trasmissione** telematica dei dati avviene quotidianamente; a tal fine il Registratore Telematico, al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla e lo invia all'Agenzia. Il processo si conclude solo quando è completata, da parte dell'Ufficio, la **ricezione** del file. In caso di esito negativo la trasmissione non si considera perfezionata e il contribuente Iva è tenuto a effettuare nuovamente l'invio entro i **5 giorni lavorativi** successivi alla comunicazione di scarto.

La bozza del provvedimento prevede, poi, che l'opzione debba essere esercitata **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati; tale periodo di inizio rappresenta il primo dei **cinque** anni solari di efficacia dell'opzione, che, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Per i **soggetti che iniziano l'attività** in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto già dall'anno solare in cui è esercitata.

La scelta per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi può essere effettuata esclusivamente in **modalità telematica** mediante

un'apposita funzionalità che sarà presente nel sito *web* dell'Agenzia delle entrate.

Anche la **revoca** può essere esercitata solo in via telematica, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.